



COMUNE DI ERCHIE

REGISTRO DELLE ORDINANZE

Atto N. 49 del 05/10/2018

Oggetto: MISURE SANZIONATORIE PER LE DEIEZIONI CANINE IN LUOGHI DI PUBBLICO TRANSITO

IL SINDACO

PREMESSO che, ai sensi della vigente normativa, chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene anche temporaneamente è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che rimanga sotto la sua custodia, sia che si smarrisca o che fugga;

CONDIDERATO che:

- a causa dell'incuria di taluni detentori di cani, il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, piazza, giardinetti, ecc.) viene frequentemente insudiciato dagli escrementi di detti animali;
- è abitudine di qualche cittadino occuparsi dei gatti/cani vaganti, prestando ad essi cure e assistenza nonché fornendogli cibo e acqua in ciotole depositate su spazi pubblici (marciapiedi, giardinetti ecc.) senza però provvedere, successivamente al pasto degli animali, al ritiro della ciotola, alla rimozione dei residui di cibo e al lavaggio dell'area pubblica;
- la presenza delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico, nonché la presenza di ciotole e residui di cibo sui marciapiedi, nelle aiuole e nei luoghi destinati alla ricreazione e allo svago, oltre ad essere lesiva del decoro urbano può generare rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini ;

RAVVISATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente , la pulizia e l'igiene di tutti i luoghi del paese aperti al pubblico ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

RITENUTO necessario, ai fini del mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano, doversi disporre l'obbligo a carico dei detentori a qualsiasi titolo di cani di munirsi di apposita paletta, busta o altro strumento simile al fine di rimuovere gli escrementi canini dal suolo;

RITENUTO altresì necessario, per i fini sopra detti, doversi disporre l'obbligo a carico di ogni cittadino, di rimuovere ogni ciotola da lui posta su suolo pubblico per il nutrimento di gatti/cani vaganti nonché ripulire e lavare l'area da residui di cibo, immediatamente dopo il termine del pasto degli animali;

VISTI l'art. 7/bis, l'art. 50 e l'art. 54 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000;

Nell'urgente necessità di intervenire con un provvedimento che prevenga, reprima e sanzioni i comportamenti sopra specificati, lesivi della salubrità dell'ambiente, del decoro urbano e della sicurezza delle persone

ORDINA

1) Sulle aree aperte al pubblico i detentori a qualsiasi titolo di cani, ivi compresi i semplici accompagnatori di detti animali, hanno l'obbligo:

- a) di avere al seguito una idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide (paletta, bustina ecc) che dovrà essere esibita a richiesta degli organi di vigilanza;
- b) di fare uso, per l'asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani, dell'attrezzatura di cui sopra con successivo smaltimento nei cestini appositi ovvero in quelli destinati alla raccolta indifferenziata dei rifiuti;

2) Dopo aver alimentato gatti/cani vaganti in aree pubbliche o aperte al pubblico, i cittadini che, anche temporaneamente detengono/prestano cura a detti animali, hanno l'obbligo di rimuovere le ciotole vuote e i resti di cibo a terra, lavando accuratamente l'area interessata, per evitare problemi di natura igienico-sanitaria;

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 da applicarsi secondo quanto previsto dalla L. 689/81.

DISPONE

che il presente provvedimento sia trasmesso:

- al Sig. Prefetto di Brindisi;
- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- -al Comando della Polizia Locale

Dispone, altresì, che al presente provvedimento venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio, nonché mediante pubblico avviso sul sito istituzionale dell'Ente.

IL SINDACO

Giuseppe Margheriti

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. La firma autografa e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.